

Bruxelles, 28 settembre 2026
(OR. en)

12859/1/26
REV 1

**Fascicolo interistituzionale:
2026/0164 (COD)**

**COPEN 320
EUROJUST 49
JAI 1098
CODEC 1615**

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 - Dibattito orientativo

I. Introduzione

Il 24 giugno 2026 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e recante abrogazione del regolamento (UE) 2018/1727 ("proposta")¹.

¹ Docc. 11145/26 + ADD da 1 a 7.

La Commissione ha presentato la proposta, unitamente alla valutazione d'impatto che la accompagna, in occasione della riunione del pertinente gruppo del Consiglio (COPEN) il 23 luglio 2026². La Commissione ha spiegato che l'obiettivo principale della proposta è affrontare le carenze individuate nella valutazione del 2025 del(l'attuale) regolamento Eurojust (UE) 2018/1727³. Pur riconoscendo il considerevole successo dell'Agenzia e il significativo valore aggiunto che questa apporta per gli Stati membri, la valutazione ha anche portato alla luce vincoli strutturali e operativi che le impediscono di realizzare appieno il proprio potenziale.

Alla stessa riunione del 23 luglio il presidente di Eurojust ha presentato osservazioni sulla proposta⁴ e gli Stati membri hanno proceduto a un primo scambio di opinioni sulla base di un documento della presidenza⁵. In seguito a tale riunione molti Stati membri hanno inoltre presentato osservazioni scritte⁶.

In occasione della riunione del gruppo del 16 settembre 2026 gli Stati membri hanno proseguito le discussioni sulla base di due documenti della presidenza⁷ e di un documento informale della Commissione⁸. Inoltre, nella stessa riunione del gruppo è stato avviato l'esame del testo articolo per articolo⁹.

II. Questioni discusse nelle riunioni del gruppo

Nel corso delle discussioni sulla proposta in occasione delle riunioni iniziali del gruppo sono state prese in esame diverse questioni.

² Le slide utilizzate dalla Commissione per presentare la valutazione d'impatto in occasione della riunione del gruppo COPEN figurano nel documento WK 10914/26.

³ Docc. 11285/25 + ADD 1.

⁴ Le slide utilizzate dal presidente di Eurojust per presentare le osservazioni di Eurojust in merito alla proposta della Commissione figurano nel documento WK 10916/26.

⁵ Doc. WK 9842/26.

⁶ Doc. WK 13064/3/26 REV 3.

⁷ Docc. WK 13147/26 e WK 13149/26.

⁸ Doc. WK 13269/26.

⁹ Sono stati discussi gli articoli da 1 a 5 (fino al paragrafo 2).

a) Struttura di governance

La questione della struttura di governance è stata oggetto delle discussioni più intense in sede di gruppo, sebbene l'esame articolo per articolo del pertinente capo sulla governance debba ancora cominciare¹⁰.

- Organizzazione attuale

Ai sensi del regolamento in vigore, la struttura di Eurojust prevede un collegio, un comitato esecutivo e un direttore amministrativo.

Il collegio è composto da membri nazionali, uno per ciascuno degli Stati membri dell'UE¹¹; i membri nazionali sono giudici, magistrati del pubblico ministero o altri operatori della giustizia con prerogative equivalenti. Il collegio è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento di Eurojust; tiene riunioni periodiche per discutere delle attività di Eurojust e di altre questioni pertinenti e per votare in merito alle stesse. Quando esercita le sue funzioni di gestione il collegio comprende anche un rappresentante della Commissione europea.

Il comitato esecutivo assiste il collegio nelle sue funzioni di gestione. Sovrintende ai lavori preparatori necessari del direttore amministrativo su questioni amministrative da sottoporre al collegio per l'adozione e adotta le decisioni amministrative di cui all'articolo 16 del regolamento Eurojust. Il comitato esecutivo è presieduto dal presidente di Eurojust e comprende i vicepresidenti di Eurojust e un rappresentante della Commissione europea. Due altri membri del collegio sono nominati membri del comitato esecutivo secondo un sistema di rotazione di due anni.

Il direttore amministrativo gestisce l'amministrazione di Eurojust, che a sua volta fornisce sostegno al collegio di Eurojust. Il direttore amministrativo è un agente temporaneo nominato dal collegio per assicurare l'esecuzione dei compiti amministrativi correnti conferiti a Eurojust. È nominato per un mandato di quattro anni, con un limite di due mandati. Il direttore amministrativo è il rappresentante legale di Eurojust.

¹⁰ Per maggiori informazioni, cfr. doc. WK 13147/26.

¹¹ A eccezione della Danimarca, in virtù del protocollo n. 22 dei trattati.

- Organizzazione prevista dalla proposta

Il capo II della proposta prevede un duplice quadro costituito da una struttura di gestione, composta dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo e dal direttore amministrativo, e una struttura operativa, composta dai membri nazionali e dal collegio. Secondo la Commissione tale quadro consentirebbe al collegio di concentrarsi sui compiti operativi in quanto esso sarebbe meno coinvolto nella gestione corrente dell'Agenzia, il che, si sostiene, incrementerebbe l'efficienza. Si suggerisce che tale incremento sia necessario alla luce dell'evoluzione delle sfide cui l'UE deve far fronte nel settore della giustizia penale e degli sviluppi istituzionali previsti nel settore della giustizia e degli affari interni, in particolar modo il rafforzamento delle sue relazioni con Europol.

Pur accogliendo in generale con favore la proposta, gli Stati membri hanno anche espresso preoccupazioni per quanto riguarda le nuove norme proposte in materia di governance, in particolare l'introduzione di un consiglio di amministrazione. Sebbene riconoscano l'obiettivo di semplificare la struttura di governance di Eurojust e di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei membri nazionali, gli Stati membri hanno espresso riserve sulla possibilità che la creazione di un ulteriore organo direttivo contribuisca a tale obiettivo nella pratica.

La maggior parte degli Stati membri teme che la creazione di un consiglio di amministrazione rischi di rendere più complesso il quadro di governance di Eurojust e di creare un ulteriore livello decisionale e amministrativo. Inoltre, è stato argomentato che la creazione di un consiglio di amministrazione rischia di compromettere l'indipendenza giudiziaria di Eurojust.

Vari Stati membri hanno dichiarato che la semplificazione dovrebbe essere realizzata attraverso una più chiara ripartizione delle responsabilità tra gli organi esistenti di Eurojust, in particolare consentendo al comitato esecutivo di adottare un maggior numero di decisioni.

- Documento informale della Commissione

Alla luce delle osservazioni formulate dagli Stati membri, la Commissione ha presentato un documento informale¹² che illustra la logica alla base della struttura di governance proposta. Tale documento mira a rispondere alle preoccupazioni sollevate dagli Stati membri in merito al rischio di maggiore complessità, spiega le relazioni tra gli organi che compongono le strutture di gestione e operative, e illustra la valutazione della Commissione secondo cui la riforma si limiterebbe a ridistribuire le funzioni esistenti anziché aggiungere un nuovo organo di governance.

Il documento informale tratta altresì la questione del potenziale impatto sull'indipendenza giudiziaria di Eurojust, descrivendo le modalità grazie alle quali il processo decisionale operativo relativo alla gestione e al coordinamento dei casi, e al sostegno agli stessi, continuerebbe a essere riservato al collegio e ai membri nazionali. Ciò includerebbe il ruolo del presidente di Eurojust quale anello di collegamento istituzionale tra le due strutture.

Il documento informale esamina inoltre le implicazioni in termini di efficienza derivanti dall'istituzione di un consiglio di amministrazione, presentando la gamma di scenari esaminati nella valutazione d'impatto alla base della proposta e i rispettivi effetti sul carico di lavoro amministrativo attualmente sostenuto dai membri nazionali.

b) Altre questioni esaminate in sede di gruppo

Gli Stati membri hanno preso in considerazione anche diverse altre questioni relative al nuovo regolamento proposto, con contributi forniti principalmente per iscritto. Tali questioni riguardano, tra l'altro, i temi riportati di seguito.

- Iniziative proprie di Eurojust

La questione riguarda la sezione II del capo III della proposta e, in particolare, la capacità di Eurojust di svolgere attività operative di propria iniziativa, senza che vi siano richieste da parte delle autorità nazionali o dell'EPPO.

La proposta è stata generalmente accolta con favore dagli Stati membri, ma sono state sollevate alcune preoccupazioni in merito alla necessità che il regolamento mantenga il corretto equilibrio tra le prerogative delle autorità giudiziarie nazionali e delle autorità nazionali responsabili dell'azione penale, da un lato, e l'eventuale ampliamento dell'autonomia di Eurojust, dall'altro.

¹² Doc. WK 13269/26.

- Relazioni con la rete giudiziaria europea e altre reti

La questione concerne alcune disposizioni proposte, contenute nella sezione II del capo V della proposta.

Diversi Stati membri hanno indicato che avrebbero chiesto chiarimenti in relazione al ruolo e al mandato delle reti che operano in parallelo all'Agenzia. In particolare, gli Stati membri hanno chiesto se la proposta fornisce sufficiente chiarezza per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità tra Eurojust e la rete giudiziaria europea (RGE). Sono stati inoltre sollevati interrogativi specifici in merito all'assegnazione delle risorse e sono stati richiesti chiarimenti sul mandato e sull'autonomia della RGE.

- Cooperazione con i paesi terzi

La questione riguarda la sezione III del capo V della proposta, che disciplina la cooperazione internazionale tra Eurojust e le autorità di paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Le disposizioni proposte consentono l'adozione di una strategia di cooperazione quadriennale che prevede vari meccanismi di cooperazione, tra cui gli ufficiali di collegamento di Eurojust distaccati presso paesi terzi, i magistrati di collegamento di paesi terzi distaccati presso Eurojust, i punti di contatto di paesi terzi presso Eurojust e i punti di contatto di Eurojust nei paesi terzi e nelle organizzazioni internazionali.

Gli Stati membri hanno sollevato interrogativi in relazione alle disposizioni, contenute nella proposta, che riguardano la cooperazione di Eurojust con i paesi terzi. La presidenza ha concluso in via provvisoria che la questione richiede maggiore attenzione, in particolare per quanto riguarda i meccanismi operativi proposti¹³, anche per quanto concerne le loro sinergie, il loro campo di applicazione e il loro valore aggiunto previsto.

Eurojust svolge un ruolo fondamentale nell'infrastruttura della giustizia penale dell'Unione. Ogni elemento della proposta richiede un attento esame, compresi gli aspetti menzionati sopra. I lavori sono iniziati relativamente di recente e nel corso della presidenza irlandese si terranno altre riunioni per esaminare ulteriormente la proposta.

¹³ Articoli da 61 a 64.

III. Quesito per i ministri

Si invitano i ministri a indicare quali elementi della proposta rivestono maggiore importanza per i loro rispettivi Stati membri e dovrebbero pertanto essere trattati in via prioritaria nel corso dell'esame più approfondito dell'intera proposta da parte degli organi preparatori del Consiglio.
